

## VIDEONEWS LAVORO DEL 16.1.2017

### Nuove regole per il trasferimento di dirigenti e ricercatori stranieri

Il D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2017, n. 7, attua la direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Tale condizioni entrano in vigore dal 11 gennaio 2017. Nello specifico prevede che:

L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:

- 1) dirigenti;
- 2) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
- 3) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

La documentazione va presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione, per la verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il termine è sospeso fino alla regolarizzazione della documentazione. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rilascia il nulla-osta o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso. Il nulla-osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il rilascio del visto. Il nulla-osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Fonte Gazzetta Ufficiale

### Indennità antitubercolari: invariati gli importi 2017

La circolare INPS n. 7 del 11 gennaio 2017, ha reso noti gli importi delle indennità antitubercolari per il 2017. Gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016 in materia di perequazione delle pensioni per l'anno 2016 e il valore definitivo per l'anno 2015, con percentuali di variazione pari, in entrambi i casi, allo 0,0%. Ne consegue che le misure degli importi delle indennità giornaliere restano invariate per il 2017, e sono riportate nella circolare come segue:

	Dato definitivo 1° gennaio 2016	Dato provvisorio 1° gennaio 2017
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.	€ 13,14	€ 13,14

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.	€ 6,57	€ 6,57
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).	€ 21,90	€ 21,90
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).	€ 10,95	€ 10,95
Assegno di cura o di sostentamento (mensile).	€ 88,37	€ 88,37

La circolare ricorda inoltre che qualora l'indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all'indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest'ultima, come previsto dalla normativa vigente.

Fonte INPS

#### Dal 1.1.2017 abrogate indennità e disoccupazione edilizia

L'INPS comunica con messaggio n. 99 del 11 gennaio 2017, che dal 1 gennaio 2017 sono stati abrogati i seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:

- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.

Tale abrogazione è dovuta alla L. 92/2012, c.d. Riforma Fornero, la quale comporta anche dal 1° gennaio 2017 la **cessazione dell'obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:**

- 1) contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/91);
- 2) contributo d'ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);
- 3) contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l'edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75);

Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo o adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione che del contributo d'ingresso alla mobilità; le aziende che hanno avviato la procedura di licenziamenti collettivi a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91; E' prevista inoltre l'abrogazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Fonte INPS

#### Bando isi Inail agricoltura: annuncio proroga

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2017, è stato pubblicato il **comunicato dell'INAIL che proroga i termini di scadenza del BANDO ISI INAIL per l'agricoltura (avviso pubblico 2016)** per il sostegno al

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

In particolare viene comunicato che :

- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande e' prorogato alle ore 18,00 del 28 aprile 2017;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l'inoltro online e' prorogato al 5 maggio 2017;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro online è prorogata al 12 giugno 2017;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull'avviso al contact center e' prorogato alle ore 12,00 del 20 aprile 2017.

Fonte Gazzetta Ufficiale

### REFERENDUM LAVORO: OK per voucher e appalti - No sull'art. 18

E' giunta il giorno 11 gennaio decisione della Corte costituzionale riguardo all'ammissibilità dei referendum proposti dalla CGIL riguardanti

- **l'abrogazione dei voucher** per lavoro accessorio
- La **responsabilità solidale negli appalti** tra appaltante e appaltatore
- La **reintroduzione dell'art. 18** abolito dal Jobs Act

I primi **due quesiti sono stati giudicati ammissibili**, a differenza del terzo. La decisione è giunta dopo tre ore di camera di consiglio. I referendum dovrebbero svolgersi tra maggio e giugno 2017, a meno che non intervengano elezioni politiche anticipate.

La **reazione del segretario generale della CGIL Susanna Camusso**, nella conferenza stampa subito successiva, ha affermato che riguardo il referendum sull'art. 18 il sindacato continuerà la battaglia rivolgendosi anche alla Corte europea se necessario. Si attendono ora le motivazioni che hanno portato la consulta a questa decisione. Sull'ammissione invece dei due referendum su voucher e appalti, Camusso ha espresso soddisfazione e l'intenzione di iniziare immediatamente una campagna referendaria per la quale si aspetta l'appoggio delle altre organizzazioni sindacali perché *"si tratta di temi che riguardano direttamente la vita di milioni di lavoratori"*.

Rispetto alle recenti affermazioni del Governo su una possibile **riforma dell'istituto dei voucher per lavoro accessorio**, Camusso ha affermato che *"si tratta di un istituto malato che non si può correggere solo abrogato"* e per far valutare la portata abnorme del fenomeno ha fatto notare che *"i voucher sono aumentati dal 2003 del 27mila %"*. Il segretario CGIL afferma che per tutte le prestazioni di lavoro è necessaria la stipula di un contratto vero e proprio.

Sul secondo quesito relativo agli appalti il segretario generale ha sottolineato come il mondo degli appalti e subappalti è un mondo facilmente inquinabile e nel quale spesso i lavoratori restano completamente soli senza copertura retributiva e previdenziale, per il quale è assolutamente necessario ripristinare la responsabilità solidale completa tra appaltatori e subappaltatori.

Fonte Corte Costituzionale

### Distacco transnazionale: circolare di chiarimenti

La Circolare n. 1 del 2017 dell'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti sul nuovo quadro giuridico relativo al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e fornisce le necessarie indicazioni operative per una corretta applicazione del regime sanzionatorio.

La circolare affronta innanzitutto il tema del campo di applicazione della normativa che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016, trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro

Stato membro dell'Unione europea che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante. La normativa contempla dunque, come la previgente disposizione, **tre diverse ipotesi di distacco temporaneo** di lavoratori:

- da parte di un'azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia;
- da parte di un'azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);
- nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

Il documento si occupa inoltre dei seguenti argomenti:

- Settore del trasporto su strada
- Autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica (art. 3)
- Distacco non autentico ed interposizione illecita
- Condizioni di lavoro e retribuzione
- Responsabilità solidale
- Provvedimento di diffida accertativa
- Adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi
- Sanzioni

Fonte Ispettorato Nazionale lavoro

### CIGS in deroga settore pesca chiarimenti INPS

L'INPS, con il messaggio 75 del 9.1.2017 fornisce alcuni chiarimenti sulla presentazione delle domande per trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore pesca riferite al 2016, argomento già trattato dalla circolare n.177 del 13 settembre 2016, a seguito delle segnalazioni di difficoltà riscontrate dalle sedi locali.

Come noto l'art.1 del decreto in argomento prevede che **il trattamento di integrazione salariale in deroga** per questo settore **può essere concesso e prorogato**, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, **per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno**. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, altresì, precisato che il citato limite deve essere inteso quale durata massima, anche non continuativa, del programma aziendale da cui deriva l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e pertanto deve essere applicato all'impresa. Il decreto citato prevede che le istanze relative all'annualità 2016 dovranno essere presentate alle Sedi Inps territorialmente competenti entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017 attraverso la piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella "CIG Deroga Nazionale" ed indicando nel quadro "B" del modello SR100 come data del decreto la data del "5/8/2016" e come numero di decreto il numero "1600069"..

L'Istituto ribadisce che potrà procedere alla liquidazione delle sole domande che **rispettino complessivamente il limite massimo dei tre mesi**, ma **anche per periodi non continuativi**. Pertanto, si configurano **due modalità di presentazione delle istanze**:

1. potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a tre mesi;
2. oppure in casi di periodi non continuativi, ma sempre nel limite complessivo di 90 giorni, potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.

Fonte INPS

**Dimissioni telematiche: abilitati i consulenti del lavoro, non altri professionisti**

Il Ministero del lavoro, nell' interpello n. 24 del 30 dicembre 2016, in risposta ad una istanza di Confimi Industria, ha chiarito che lo specifico riferimento testuale ai **“consulenti del lavoro” come intermediari abilitati** ad effettuare dall'articolo 26, D.Lgs. 151/2015 ovvero alla **presentazione delle dimissioni telematiche e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro**, non consente un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati all'assistenza dei datori di lavoro in materia di lavoro e previdenziale. di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia *“le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa”* le quali *“possono affidare l'esecuzione degli adempimenti”* in materia di lavoro *“a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (...)”*. Ciò in quanto spiega il documento, ***“gli obblighi sanciti dal d.lgs 151 2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell'ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. 12/1979.”***

Fonte Ministero del Lavoro

**Conguaglio contributivo 2016 : le istruzioni INPS**

L'INPS, con circ. n. 237 del 30 dicembre 2016, ha fornito indicazioni sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle **operazioni di conguaglio contributivo**, relative all'anno 2016, per la corretta quantificazione dell'imponibile, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, **oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2016”** (scadenza di pagamento 16/1/2017), **anche con quella di competenza di “gennaio 2017”** (scadenza di pagamento 16/2/2017), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di **“febbraio 2017”** (scadenza di pagamento 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.

Fonte INPS